

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6287 del 23/12/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Attività di autolavaggio svolta dalla Ditta "PACE PIETRO" nel sito di Via Meucci n 2 - Comune di Poviglio.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6477 del 23/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 21706/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Attività di autolavaggio svolta dalla Ditta **"PACE PIETRO"** nel sito di Via Meucci n 2 - Comune di **Poviglio**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"PACE PIETRO"**, avente sede legale e stabilimento nel Comune di **Poviglio - Via Meucci n. 2** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di autolavaggio, acquisita agli atti con prot. PG/2020/115401 del 10/08/2020 e successiva nota integrativa di chiarimento in merito alle acque reflue prodotte nel piazzale antistante all'attività di autolavaggio acquisita agli atti con PG/2020/140048 del 30/09/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Tenuto conto che, la Ditta, su richiesta di Arpae PG/2020/117975 del 14/08/2020, ha presentato documentazione a completamento dell'istanza, acquisita da Arpae al PG/2020/140048 del 30/09/2020, dalla quale emerge che le acque reflue oggetto di autorizzazione sono unicamente quelle derivanti dalle postazioni di lavaggio automatico a rulli e lavaggio manuale di autoveicoli, che viene effettuato nelle postazioni dedicate, come indicato in planimetria;

Tenuto conto altresì che, nella medesima nota di documentazione a completamento, la Ditta ha inoltre indicato che, le acque meteoriche del piazzale antistante le postazioni di autolavaggio, sono raccolte mediante due bocchette dedicate, posizionate sfruttando le pendenze favorevoli del piazzale, ed inviate a scarico separato in pubblica fognatura precisando che presso tale piazzale sono posizionate solamente colonnine di aspirazione per la pulizia interna dei veicoli e non vengono svolte attività sporcanti, le acque meteoriche di cui sopra non sono pertanto oggetto di autorizzazione ai sensi della D.G.R. n. 286/2005;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell' AUA;

Acquisito, al Prot. di Arpae n. 180995 del 14/12/2020, il nulla-osta allo scarico del Comune di Poviglio, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente al suddetto scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT018453-2020-P del 04/11/2020;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Richiamate le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del DL 19 marzo 2020 n.18" convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020; art.103 che è stato successivamente modificato con la Legge 27/11/2020 n.159 di conversione del D.L.125/2020 relativo a misure a largo raggio in materia fiscale, economica e sanitaria;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento e del Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'autolavaggio della Ditta "**PACE PIETRO**" ubicato nel comune di **Poviglio - Via Meucci n. 2**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- **Allegato 2** – Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

- 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1- Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- Presso lo stabilimento la Ditta svolge attività di autolavaggio automatica e manuale di autoveicoli;
- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico, in pubblica fognatura, che raccoglie le acque reflue industriali prodotte nelle 2 postazioni di autolavaggio automatico a rulli e nella postazione del gazebo per il lavaggio manuale degli autoveicoli, a cui si uniscono, previo passaggio in fossa biologica imhoff, le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del locale a servizio dell'attività;
- le acque reflue industriali delle postazioni di autolavaggio sono trattate da un impianto costituito da due vasche di decantazione posizionate in serie e da un disoleatore a valle del quale è posizionato un pozzetto di controllo
- nell'area di servizio è presente un ulteriore punto di scarico, recapitante alla pubblica fognatura, che raccoglie le acque meteoriche del piazzale presso il quale sono posizionate solamente colonnine di aspirazione per la pulizia interna dei veicoli e non vengono svolte attività sporcanti, che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della D.G.R. n. 286/2005 e non sono pertanto oggetto della presente autorizzazione.

Prescrizioni :

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **10 mc;**
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **3.500 mc;**
3. Lo scarico, al punto di immissione in pubblica fognatura, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi Sospesi Totali	1000
BOD	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

4. Il pozzetto di ispezione e prelievo deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori

differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.

6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue industriali, siano questi a matrice prevalentemente organica o inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.

Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla Dichiarazione a firma di un Tecnico competente in acustica ambientale si evince l'invarianza delle condizioni di esercizio dell'autolavaggio rispetto a quanto rilevato nella relazione di monitoraggio acustico rilasciata nel 2007, che la Ditta ha allegato all'istanza di AUA, nella quale, a seguito di rilievi fonometrici eseguiti in prossimità del ricettore R1, si rilevava il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni ai confini aziendale ed il rispetto dei limiti differenziali diurni e notturni al ricettore R1 individuato.

L'attività di autolavaggio risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti di legge definiti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Poviglio.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.